



Delibera n. 302 / 2022

**Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza nell'ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - cig 8534285AC4 - COSMOPOL**

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

**VISTO** l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l'articolo 6 della Legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** l'art. 8, comma 3, punto m, della novellata Legge n. 84/94 e s.m.i., che stabilisce, tra l'altro, che il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

**VISTA** la Legge 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10, comma 4, in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell' Autorità di Sistema Portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all'art.6-bis della novellata Legge 84/94 ...";

**VISTO** il Decreto n. 41 dell'1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTA** la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione dell'Autorità ha nominato il Segretario Generale la cui assunzione di incarico è stata formalizzata con delibera presidenziale n.157/2021;

1



**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il D.lgs.50 del 18.4.2016 e s.m.i. che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale adottato con delibera presidenziale n.150/2022;

**VISTA** la delibera presidenziale n. 172 del 23.07.2020 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio di vigilanza, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, del medesimo decreto legislativo; sono stati, altresì, approvati gli atti di gara ed è stato nominato il responsabile del procedimento – dott. Ugo Vestri – Dirigente Ufficio Security, Safety e ordinanze;

**VISTA** la delibera presidenziale n. 278 dell’11.12.2020 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica ex art. 60 d.lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di cui trattasi, in esecuzione della delibera n. 172/2020, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTO** l’ordine di servizio n.5 del 10.02.2021 è stato nominato il seggio di gara con il compito di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici nella procedura di gara in oggetto;

**VISTA** la delibera presidenziale n.112 del 2.04.2021 con la quale è stato approvato l’operato del seggio di gara espletato nelle sedute pubbliche del 23.02.2021, 24.02.2021, 18.03.2021 e 30.03.2021 e sono state ammesse alla seconda fase i concorrenti che hanno prodotto documentazione conforme alle richieste del bando di gara;

**VISTA** la delibera presidenziale n.79/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice;

**VISTA** la delibera presidenziale n.330 del 12.10.2021 con la quale è stato approvato l’operato della Commissione giudicatrice (nominata con delibera n.79/2021) ed è stata aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica (delibera n.172/2020) per l’affidamento del servizio in oggetto al RTI Cosmopol s.p.a. che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTA** l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, Dirigente Ufficio “Security, Safety e Ordinanze” dr.Ugo Vestri, e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- ✓ avverso la predetta delibera di aggiudicazione n. 330/2021, la Rangers s.r.l., seconda classificata nella procedura *de quo*, ha promosso un ricorso dinanzi al TAR Campania Napoli, Sezione 4<sup>a</sup>, R.G. n.4858/2021 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della stessa ovvero pronuncia di altra idonea misura cautelare, dei provvedimenti di aggiudicazione nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto nelle more eventualmente sottoscritto;
- ✓ con nota AdSP MTC n.26042 del 16.11.2021 il patrocinio in difesa dell’ente nel giudizio di cui sopra è stato affidato all’Avvocatura dello Stato;
- ✓ con Ordinanza Collegiale n.220/2022, il TAR adito, nel pronunciarsi sull’istanza cautelare, ha respinto



- la domanda di sospensiva;
- ✓ avverso la sopra richiamata ordinanza n. 220/22 l'impresa Rangers s.r.l. ha proposto appello cautelare (R.G. 1152/2022) per far disporre nuovamente la sospensione degli atti impugnati;
  - ✓ il Consiglio di Stato, con ordinanza n.1309/2022, ha accolto in via definitiva il ricorso cautelare ed ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati, ritenendo che le molteplici e complesse censure dedotte dall'appellante necessitassero dell'approfondimento proprio della fase di merito;
  - ✓ la sentenza del TAR Campania Napoli n. 3535/2022 chiarisce che: *“con riguardo, invece, all'omessa dichiarazione di provvedimenti di esclusione intervenuti in precedenti procedimenti di gara, va evidenziato che il relativo onere dichiarativo deve ritenersi sussistente, dovendosi porre la stazione appaltante in condizione di conoscere episodi della vita professionale dell'impresa in base ai quali condurre una valutazione globale dell'affidabilità di questa”*; pertanto, il G.A. ha accolto l'impugnativa della seconda classificata, riservando il cosiddetto *“giudizio di rilevanza”* alla Stazione Appaltante *“chiamata a valutare l'affidabilità e la professionalità dell'impresa concorrente in relazione alla buona riuscita dell'appalto in corso di affidamento”* non condividendo la tesi difensiva della parte controinteressata mirante ad evidenziare l'irrilevanza, anche in ragione della loro risalezza temporale, delle vicende che hanno determinato le varie esclusioni (Cons. stato, sez. V, 16712/2021, n. 8406) – *“La reticenza dichiarativa (nella specie correlata all'omessa allegazione di precedenti esclusioni) – seppure non legittima di per sé l'attivazione di un automatismo espulsivo - può e deve essere apprezzata dalla stazione appaltante in quanto si rilevi idonea ad occultare “ informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”, e ad “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” in ordine alle valutazioni “sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” (art. 80, comma 5 lettera c-bis) d.lgs. n.50/2016), risultando sintomaticamente nella sua attitudine decettiva ed in relazione alla posizione dell'operatore economico, idonea a “rendere dubbia la sua integrità o la sua affidabilità (comma 5, lettera c)” (Cons. stato, sez. V, 08/04/2021, n. 2838; Id., sez. V, 26/08/2020, n. 5229). Sotto il profilo testé enunciato l'impugnativa va, pertanto, accolta, non potendosi, peraltro, condividere la tesi difensiva della parte controinteressata mirante ad evidenziare l'irrilevanza, anche in ragione della loro risalezza temporale, delle vicende che hanno determinato le varie esclusioni. Il giudizio di rilevanza di tali vicende, comprensivo, naturalmente, anche della loro collocazione temporale rispetto alla procedura di gara interessata, non può essere condotto autonomamente dall'operatore economico, ma deve essere riservato alla stazione appaltante, chiamata a valutare la affidabilità e la professionalità dell'impresa concorrente in relazione alla buona riuscita dell'appalto in corso di affidamento”*. Anche in ragione di quanto innanzi il TAR Campania accoglieva il ricorso principale e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati;
  - ✓ con nota assunta al prot. AdSP MTC n. 13358 del 27.05.2022 l'Avvocatura di Stato, competente al patrocinio, nel trasmettere la soprarichiamata sentenza n.3535/2022, ha rappresentato che *“la sentenza, globalmente considerata e per la parte in diritto, è priva di vizi giuridici e non utilmente impugnabile”*;
  - ✓ con pec assunta al prot AdSP n.13919 dell'1.06.2022 l'impresa prima classificata della procedura impugnata, Cosmopol s.p.a., ritenendo la *“radicale insussistenza di motivi ostativi”*, ha chiesto all'Amministrazione di voler confermare l'affidabilità professionale del RTI *“mantenendo l'affidamento dell'appalto già disposto in suo favore con stipula contrattuale e successivo avvio del servizio”*;
  - ✓ con nota n.prot. AdSP 15247 del 16.06.2022 dell'Avvocatura interna è stato richiesto al RUP di rendere, nell'ambito della procedura *de quo*, apposito *“giudizio di rilevanza”* alla luce dei sopravvenuti motivi di cui alla sentenza TAR n. 3535/2022;
  - ✓ con ordine di servizio n.16 del 30.06.2022 è stato, quindi, riconvocato il seggio di gara di cui all'o.d.s. n.5/2021 con il compito di procedere alla *“rivalutazione della documentazione amministrativa nell'ambito della procedura di gara di cui in oggetto per i sopraggiunti motivi di cui alla sentenza TAR Campania Napoli n.3535/2022, con la quale sono stati annullati i provvedimenti di aggiudicazione della gara al RTI Cosmopol s.p.a.”*;
  - ✓ in data 12.07.2022 il Seggio di gara ha effettuato l'esame della documentazione stilando relativo



- verbale confermando l'ammissibilità del concorrente sotto l'aspetto meramente amministrativo/documentale e temporale;
- ✓ il verbale di cui sopra è stato trasmesso con nota prot. AdSP MTC n.18023 del 13.07.2022 al R.U.P. per la valutazione complessiva sull'integrità ed affidabilità del concorrente RTI Cosmopol s.p.a. e per le attività di competenza della Stazione Appaltante;
  - ✓ il RTI Cosmopol s.p.a. ha presentato ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato RG 6176/2022 per l'annullamento e/o riforma previa sospensione della predetta sentenza del TAR Campania Napoli n. 3535/2022 resa nell'ambito del giudizio n.r.g. 4858/2021;
  - ✓ anche la Rangers s.r.l., seconda classificata nella procedura *de quo*, ha proposto appello incidentale dinanzi al Consiglio di Stato;
  - ✓ il Consiglio di Stato all'udienza del 25.08.2022, fissata per la discussione della domanda inibitoria, ha rinviato la causa al merito già fissato per il giorno 9.02.2023;
  - ✓ In data 6.09.2022 l'AdSP ha richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato quale difensore patrocinante dell'ente per il corretto prosieguo dell'attività amministrativa finalizzata all'emanazione di un provvedimento conclusivo dell'intero procedimento di cui trattasi;
  - ✓ con nota assunta al prot. n.23493 AdSP MTC del 28.09.2022 ha riscontrato la richiesta di parere chiarendo che "se al momento della valutazione dei requisiti di ammissione alla gara, effettuata anche a notevole distanza di tempo dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, sussistono circostanze sopravvenute alla detta scadenza conducenti alla risoluzione vincolata ex art. 108 del codice appalti, di queste circostanze occorre tenere conto in sede di valutazione dell'operatore economico al fine dell'ammissione alla gara. All'evidenza, le situazioni coinvolte nella rinnovazione del giudizio conseguente alla sentenza del 25.5.2022, n.3535 del Tar Campania Napoli, non sono riconducibili alle situazioni per le quali è imposta la risoluzione vincolata ex art. 108 cit.";

#### CONSIDERATO che:

- ✓ Nel corso dei controlli richiesti dal codice dei contratti pubblici in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione da parte del RTI Cosmopol s.p.a. sono emerse tre annotazioni iscritte nel Casellario dell'Anac menzionate dalla concorrente nella dichiarazione (DGUE) resa per la partecipazione alla gara;
- ✓ Le suddette annotazioni, inserite nel casellario ANAC, ai sensi dell'art.213, co.10, del d.lgs. n.50/2016, non comportano l'automatismo dell'esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;
- ✓ le ulteriori circostanze rappresentate dal seggio di gara, ad avviso del RUP, non giustificano l'applicazione della causa di esclusione di cui all'art. 80, co.5 c-bis), d.lgs.50/2016 in quanto risulta dimostrato come l'operatore economico non abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- ✓ Alla luce di quanto sopra e tenuto, altresì, conto delle restanti verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e delle linee guida ANAC n. 6, si propone di confermare l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto del RTI Cosmopol s.p.a.;

Il Dirigente Ufficio "Security, Safety e Ordinanze  
Responsabile del Procedimento  
dr.Ugo Vestri

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;



IL SEGRETARIO GENERALE  
arch. Giuseppe Grimaldi

## DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare le risultanze del “giudizio di rilevanza” effettuato dal RUP e di cui in premessa relative alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del “*Servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza nell'ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale*”;
2. per l'effetto, di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i., al RTI Cosmopol s.p.a., con sede in Avellino, alla Contrada Santorelli s.n.c., c.a.p. 83100, P.I./C.F. 01764680649, il servizio di cui al punto 1), confermando quanto già disposto con delibera n.330 del 12.10.2021, verso l'importo complessivo di € 1.547.913,02, oltre IVA, al netto del ribasso del 29,88%, per la durata di anni due nonché opzione di rinnovo per un ulteriore anno;
3. di subordinare, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. richiamati nel bando di gara;
4. di comunicare l'avvenuta aggiudicazione ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 5, del D.lva n. 50/2016 e s.m.i.;
5. di porre la spesa a carico del capitolo n. 012131a in conto competenza dell'esercizio finanziario 2022, giusta certificazione n. 795 del 29.06.2022 di cui alla delibera n. 222/2022 assunta per garantire la continuità del servizio in oggetto; in caso di attivazione da parte dell'AdSP del MTC delle opzioni previste negli atti di gara, approvati con delibera n. 172/2020, la relativa spesa sarà contestualmente impegnata sul capitolo relativo all'esercizio finanziario di competenza;
6. di autorizzare l'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a porre in essere le attività consequenziali secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.8.2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.d.S.P. M.T.C.;
8. di notificare la presente delibera:
  - al r.u.p. dr Ugo Vestri;
  - all'ufficio Security, Safety e Ordinanze;
  - all' ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare per le ulteriori attività di competenza;
  - al RPCT ed all'Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente.

Napoli, 04/10/2022

**II PRESIDENTE**  
f.to Andrea ANNUNZIATA

5



**NAPOLI**

Piazzale Pisacane  
80133 Napoli · ITALY  
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888  
segreteria generale@porto.napoli.it  
PEC protocollo generale@cert.porto.na.it  
www.porto.napoli.it  
C.F. 95255720633

**SALERNO**

Via Roma, 29  
84121 Salerno · ITALY  
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450  
autorita portuale@porto.salerno.it  
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it  
www.porto.salerno.it

**CASTELLAMMARE DI STABIA**

Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4  
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY